



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'oro al merito civile

## **Regolamento per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo**

## **Articolo 1 – Principi e finalità**

1. La promozione e la valorizzazione della cultura, in tutte le sue espressioni, rappresentano compiti fondamentali del Comune di Barletta.
2. L'Amministrazione comunale promuove e sostiene, mediante la concessione di contributi, di attribuzione di vantaggi economici e di concessione di patrocinio gratuito, attività culturali e di spettacolo dirette a perseguire fini di pubblico interesse, poste in essere da soggetti privati che operano sul territorio cittadino.
3. La concessione di contributi ai progetti proposti viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal presente Regolamento in attuazione dell'art. 12 della legge 7 Agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e le norme di finanza pubblica, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate alla valorizzazione e promozione della cultura nelle sue diverse espressioni.

## **Articolo 2 – Modalità di sostegno alle attività culturali e dello spettacolo**

1. Ai fini del presente Regolamento per contributo si intende l'erogazione di contributi economici a favore di soggetti terzi, a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività progettuali per cui è stato disposto, ovvero la concessione di spazi e luoghi pubblici per la realizzazione di progetti culturali, ovvero il patrocinio gratuito delle iniziative.
2. Il presente regolamento sostiene le attività culturali e quelle di spettacolo mediante erogazione di contributi a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione delle iniziative, attribuzione di vantaggi economici, concessione di patrocinio gratuito ovvero concessione di spazi e luoghi pubblici.

## **Articolo 3 – Ambito applicativo e modalità di stanziamento delle risorse.**

1. I contributi di cui al presente Regolamento, nei limiti delle risorse previste in bilancio, possono essere concessi ai soggetti di cui al successivo art. 4 per le attività o iniziative culturali e di spettacolo, tese a favorire la promozione, valorizzazione e diffusione della cultura, in tutte le sue espressioni, nei settori di seguito elencati:
  - Attività dello spettacolo (musica, teatro, danza, cinema, spettacolo viaggiante e arti performative);

- Attività culturali (arti visive, letterarie, audiovisive, grafiche, laboratori);
2. La Giunta comunale entro il 30 novembre di ogni anno e comunque, a seguito approvazione del bilancio di previsione, in coerenza con gli indirizzi di politica culturale dell'Amministrazione, approva il budget per i contributi per attività culturali e di spettacolo per un periodo non inferiore all'anno successivo; con la stessa deliberazione vengono stabilite le percentuali del budget destinate a ciascuna delle due attività previste dal comma 1 del presente articolo, l'eventuale indicazione di sotto categorie, l'eventuale distinzione tra manifestazioni temporanee (iniziative non ricorrenti e a carattere straordinario), attività ordinaria annuale (attività normalmente svolta nel corso dell'anno).  
Con successiva deliberazione la Giunta comunale può prevedere ulteriori assegnazioni di budget.
  3. Con la stessa o altra deliberazione la Giunta comunale può stabilire, inoltre, a valere sul medesimo, il budget da destinare al finanziamento di iniziative, coerenti con gli indirizzi di politica culturale dell'Amministrazione, che abbiano particolare rilevanza per la città o siano promosse e/o organizzate da soggetti istituzionali e/o in collaborazione con privati. Tali manifestazioni potranno essere finanziate in deroga al termine di presentazione, al tetto massimo di contributo e comunque nel rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.
  4. L'attribuzione delle contribuzioni avviene secondo quanto previsto dal successivo articolo 10.
  5. Entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza dei termini di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2, il Settore comunale competente provvede alla pubblicazione dell'avviso pubblico relativo alla concessione dei contributi per il periodo coperto dalla programmazione indicata nella Delibera predetta. Il bando dovrà riportare l'indicazione del budget stanziato dalla Giunta.
  6. La concessione dei contributi non è prevista per iniziative, manifestazioni e attività con finalità politica, di partito o di movimenti o gruppi politici, anche se non direttamente organizzate dagli stessi.
  7. Il Comune favorisce, altresì, attività di rilevante interesse spettacolare e culturale a carattere regionale, nazionale e internazionale cofinanziando progetti culturali triennali tramite la stipula di apposite convenzioni, rivolte a soggetti d'impresa o associazioni, anche tra loro aggregate.
  8. Lo schema di convenzione contiene:

- le caratteristiche, le finalità ed i costi del progetto triennale;
  - la descrizione del progetto ed il piano finanziario analitico attinente le annualità cui si riferisce il progetto, con indicazione delle risorse finanziarie del contraente e delle altre entrate.
9. Possono richiedere interventi in regime di convenzione triennale i soggetti privati che saranno in grado di dimostrare l'avvenuta candidatura a bandi regionali, nazionali ed europei ed una affidabilità finanziaria tramite referenza/e bancaria/e. Solo qualora sia dimostrato il buon esito della candidatura, il richiedente dovrà esibire debita polizza fideiussoria a garanzia del contributo richiesto per l'acconto e/o cofinanziamento.

#### **Articolo 4 – Albo comunale degli operatori culturali e di spettacolo**

1. È istituito, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 07.04.2000, n. 118 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica) l'Albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui possono essere erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. Possono iscriversi all'Albo degli operatori della cultura, dello spettacolo del Comune di Barletta le seguenti tipologie culturali e dello spettacolo:
  - imprenditori individuali o collettivi, incluse le cooperative, regolarmente costituiti;
  - associazioni o altri soggetti associativi culturali e dello spettacolo;
  - compagnie teatrali anche non professionali;
  - orchestre e complessi musicali anche non professionali;
  - associazioni di volontariato che operino prevalentemente nel campo della cultura e dello spettacolo.

I soggetti che intendono iscriversi all'Albo devono dimostrare che svolgano attività prevalenti nel campo della cultura e dello spettacolo.

I settori in cui è suddiviso l'Albo sono:

- A. Attività dello spettacolo (musica, teatro, danza, cinema, spettacolo viaggiante e arti performative);
- B. Attività culturali (arti visive, letterarie, audiovisive, grafiche, laboratoriali).

Al momento dell'iscrizione, l'ente deve indicare a quale settore intende iscriversi,

specificandolo nella relativa domanda.

L'albo è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti di cui all'art. 6 ed è periodicamente aggiornato con cadenza annuale, entro il 15 settembre, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio. L'amministrazione competente, tuttavia, è tenuta a pubblicare tempestivamente le nuove iscrizioni.

Al fine dell'aggiornamento annuale, gli operatori già iscritti all'albo hanno l'obbligo di comunicare, entro il 15 settembre, attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il permanere dei requisiti posseduti al momento dell'iscrizione.

Il modulo d'iscrizione è pubblicato nel sito istituzionale del comune [www.comune.barletta.it](http://www.comune.barletta.it).

3. Gli operatori che intendono iscriversi all'Albo sono tenuti all'osservanza dei regolamenti comunali pena la cancellazione dallo stesso Albo. E' possibile, se previsto nel proprio statuto, iscriversi a più ambiti.
4. Gli operatori, costituiti da almeno un anno, escluse le start up culturali e creative, per atto pubblico o scrittura privata registrata, oppure che possano dimostrare l'operatività da almeno un anno, all'atto dell'iscrizione sono tenuti a fornire i seguenti dati:
  - denominazione e ragione sociale e natura giuridica; nel caso di forma associativa o imprenditoriale, copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo registrato o autenticato;
  - sede legale operativa (se diversa da quella legale);
  - elenco degli amministratori;
  - il numero di codice fiscale o partita IVA;
  - recapiti telefonici ed e-mail;
  - settore dell'Albo a cui intendono iscriversi;
  - curriculum delle attività svolte dall'operatore che chiede l'iscrizione;
5. L'iscrizione all'Albo costituisce requisito indispensabile ai fini dell'accesso agli avvisi pubblici discendenti da questo regolamento.
6. Gli operatori iscritti all'Albo potranno inoltre beneficiare di alcune prerogative come sconti su servizi e utilizzo di strutture comunali.
7. Vengono iscritti di diritto all'albo, qualora lo richiedano espressamente, i soggetti già iscritti all'Albo regionale dello spettacolo e quelli che hanno beneficiato, nell'anno precedente, di finanziamenti dal MIBACT.

8. I soggetti iscritti hanno l'obbligo di comunicare, nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentante legale avvenute successivamente all'iscrizione all'albo.
9. E' motivo di esclusione dall'albo il mancato rispetto del CCNL della categoria – se applicato – nonché il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

### **Articolo 5 – Limitazioni**

1. Annualmente ogni soggetto interessato può richiedere un solo contributo per attività culturali e di spettacolo.
2. Per ognuna delle manifestazioni proposte, si può richiedere, tra i diversi assessorati in cui si articola l'Amministrazione comunale, un solo contributo. La Giunta comunale, in casi eccezionali e per la particolare valenza dell'intervento, motivatamente, potrà interessare più Assessorati all'erogazione di un contributo per la stessa manifestazione.

### **Articolo 6 – Destinatari**

1. Hanno titolo a richiedere contributi i soggetti di cui al seguente comma 2, iscritti all'albo comunale, ovvero che, pur non avendo sede operativa nel territorio comunale, propongano attività che si svolgano nel territorio comunale e siano di comprovata fama o di natura pubblica.
2. Possono richiedere contributi i seguenti soggetti:
  - imprenditori individuali o collettivi, incluse le cooperative, regolarmente costituiti che operano prevalentemente nel campo culturale e dello spettacolo;
  - associazioni o altri soggetti associativi culturali e dello spettacolo;
  - hanno titolo a presentare progetti o a ricevere incarichi che prevedano un contributo e/o impegno finanziario anche i professionisti iscritti all'albo (o short list) della cultura e dello spettacolo, al fine di realizzare progetti culturali e di spettacolo da svolgersi sul territorio comunale e che abbiano un rilievo regionale, nazionale e internazionale e una ricaduta sociale

I soggetti devono dimostrare che svolgano attività prevalenti nel campo della cultura e dello spettacolo tramite la seguente documentazione:

- Iscrizione alla Camera di Commercio e relativi codici Ateco attinenti le

attività culturali e di spettacolo per i soggetti d'impresa;

- Atto costitutivo e Statuto dal quale risulti il prevalente impegno nel campo culturale e dello spettacolo per tutti i richiedenti.

I settori di interesse sono:

- A. Attività dello spettacolo (musica, teatro, danza, cinema, spettacolo viaggiante e arti performative);
- B. Attività culturali (arti visive, letterarie, audiovisive, grafiche, laboratoriali).

3. I soggetti di cui al comma 2, potranno accedere ai contributi qualora risulti il prevalente interesse pubblico della proposta presentata.
4. Possono partecipare ai bandi per l'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento, unicamente i soggetti giuridici in possesso di una propria partita IVA e/o codice fiscale e eventuale iscrizione alla CCIAA e che dimostrino di:
  - Rispettare la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e dei CCNL;
  - Essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;
  - Non aver riportato condanne penali, fatta eccezione per i riabilitati.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati, comporterà la non ammissibilità alla valutazione della proposta progettuale. L'Amministrazione, dunque, prima di procedere alla valutazione del progetto, procederà all'esame dei requisiti.

5. Sono ammessi ai bandi per l'erogazione di contributi le start up culturali e creative. Si definiscono "start up culturali e creative" tutti quei soggetti in possesso dei requisiti minimi di inquadramento giuridico e fiscale (codice fiscale o partita IVA) costituiti da non più di quarantotto mesi. Rientrano in tale categoria anche tutte le organizzazioni non profit, le fondazioni e le onlus o comunque gli enti del Terzo Settore che non svolgono, almeno in prevalenza, un'attività commerciale e non perseguono utili.

#### **Articolo 7 – Commissione giudicatrice**

1. Le domande di contributo, pervenute nei termini e secondo le modalità stabilite dai precedenti articoli, nonché quelle di ottenimento di vantaggi economici, sono valutate, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8, da una Commissione di 3 membri,

nominata con determinazione dirigenziale, composta da un membro interno con funzione di Presidente, scelto tra i Dirigenti interni all'Amministrazione e da due membri esterni esperti in uno o più degli specifici settori di interesse.

2. I componenti esterni saranno individuati attraverso apposito avviso pubblico di manifestazione di interesse. Gli esperti non dovranno essere soci di associazioni o imprese che usufruiscano o abbiano usufruito di contributi del Comune di Barletta negli ultimi 3 anni. Laddove non vi fossero candidati, la Giunta comunale individuerà i componenti esterni attingendo dalle liste degli ordini professionali e dal personale docente delle Università del territorio, tra professionisti che abbiano i medesimi requisiti degli esperti.
3. I componenti esterni, al momento della nomina, devono autocertificare che non sussistano rapporti di parentela, coniugio ovvero di affinità entro il terzo grado con gli amministratori dei soggetti proponenti e negli ultimi 12 mesi a partire dal termine di presentazione della domanda non sono stati soci ovvero amministratori né hanno intrattenuto rapporti di lavoro dipendente con il soggetto proponente.
4. I membri esterni della commissione potranno essere designati per non più di una volta.
5. I criteri per il compenso e gli eventuali rimborsi saranno definiti dal provvedimento di nomina della commissione.

Nessun compenso è previsto in favore dei dipendenti dell'ente nominati componenti della suddetta commissione in ragione del principio della onnicomprensività della retribuzione.

### **Articolo 8 – Criteri per la valutazione delle domande**

1. Le domande di contributo saranno esaminate dalla Commissione di cui al precedente art. 7, secondo i criteri di volta in volta definiti e che tengano presente il livello di qualità delle attività culturali proposte (grado di originalità, innovazione e creatività, la qualità complessiva dell'iniziativa in merito ai contenuti artistici e culturali, etc.); la capacità operativa del soggetto proponente (anni di attività comprovata del soggetto proponente, solidità finanziaria, etc.); sostenibilità delle attività proposte, livello di collaborazione con altri soggetti e incidenza sul territorio; congruità del contributo richiesto con il progetto presentato; risultati previsti. Ai criteri corrisponderà un punteggio con una soglia minima di idoneità. L'avviso pubblico annuale, con riferimento alla deliberazione

prevista all'art.3 comma 2, potrà ulteriormente dettagliare i fattori di riferimento attraverso criteri di quantificazione.

2. La Commissione di cui all'art.7 del presente Regolamento, sulla base dei suddetti criteri, predispone la graduatoria provvisoria delle domande pervenute.
3. I contributi sono ripartiti, nei limiti del rispetto della soglia minima di cui al precedente comma 1, in proporzione al punteggio attribuito dalla Commissione valutatrice ai progetti proposti.
4. Il dirigente assegna i contributi risultanti dall'applicazione del procedimento di cui sopra, sulla base della graduatoria predisposta dalla commissione.

### **Articolo 9 – Pubblicazione della graduatoria**

Di norma entro 30 giorni dal termine per la presentazione dei progetti, l'amministrazione procede con la pubblicazione della graduatoria provvisoria, con l'indicazione analitica dei punteggi ottenuti e della consistenza del contributo erogabile per ogni progetto, sul sito istituzionale del Comune di Barletta.

### **Articolo 10 – Assegnazione dei contributi**

1. Il Dirigente del Settore competente per materia, con proprio atto, assegna i contributi sulla base della deliberazione di programmazione annuale dei contributi e secondo la graduatoria risultante dalla valutazione effettuata dalla Commissione di cui all'art. 7.
2. I contributi concessi non potranno essere superiori all'80% del disavanzo complessivo del progetto, ad eccezione delle convenzioni triennali per le quali è previsto il tetto del 60 %.
3. Entro 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione provvisoria dei contributi, i destinatari devono dare conferma agli uffici dell'accettazione del contributo stesso. Decorsi 10 giorni il Dirigente del Settore, con proprio atto, riassegna i contributi residui ripartendoli in base alla graduatoria secondo il calcolo di cui all'art. 8.
4. Entro 10 giorni dal termine di cui al comma precedente l'amministrazione provvede alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
5. Variazioni al progetto di rilevanza artistica, organizzativa o finanziaria che comportano modifiche sostanziali del progetto presentato ai sensi del presente avviso, devono essere comunicate al Settore cultura non oltre 20 giorni dalla ricezione della notifica di avvenuta concessione del contributo, pena la perdita

della contribuzione stessa. La rimodulazione del progetto rispetto alla istanza originaria, dovuta alle predette variazioni eventualmente intervenute, non può, pena l'inammissibilità, modificare la tipologia di attività, né ridurre per più del 50% il totale dei costi ammissibili.

6. In caso di cancellazione delle attività per cui si è presentata istanza di finanziamento biennale/triennale, il finanziamento sarà revocato e sarà possibile procedere ad una nuova candidatura.

### **Articolo 11 - Responsabilità**

1. Tutte le iniziative disciplinate dal presente regolamento, ivi comprese quelle a promozione diretta, dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e i responsabili risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di CCNL, licenze di pubblico spettacolo, sicurezza, diritti d'autore, previdenza, fisco, sanità, inquinamento acustico e ambientale, occupazione di suolo pubblico, tasse pubblicitarie, eventuali restrizioni e normative COVID e altro.
2. Il titolare della manifestazione assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a persone, cose, animali, derivante dall'organizzazione dell'iniziativa, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la manifestazione stessa.

### **Articolo 12 - Oneri del beneficiario**

1. Dovrà essere impiegato un investimento minimo in comunicazione del 10% e massimo del 15% per la promozione dell'iniziativa oggetto di contributo.
2. I soggetti beneficiari dovranno obbligatoriamente comunicare tramite e-mail indicata nei relativi avvisi pubblici - pena la decadenza del diritto al contributo - le date di svolgimento dei propri eventi, al fine di contribuire alla realizzazione dell'agenda unica delle attività culturali, che si svolgano nella città di Barletta.
3. Ai fini della valutazione dei risultati, al momento della rendicontazione delle spese sostenute, il beneficiario dovrà presentare una relazione consuntiva sulla manifestazione organizzata in cui dovranno essere esplicitati tempi, modi e luoghi relativi allo svolgimento delle attività. Tale relazione dovrà essere accompagnata dal materiale dimostrativo utile ai fini della valutazione di cui si dispone

(documentazione fotografica o audiovisiva, rassegna stampa, etc.).

4. Dovrà essere comunicato al Settore competente il calendario esatto di eventi e spettacoli al fine di consentire all'ufficio preposto di verificare, ritenendolo opportuno, la effettiva realizzazione degli eventi.

### **Articolo 13 – Concessione di spazi e luoghi pubblici per la realizzazione di progetti culturali**

1. L'Amministrazione Comunale può disporre l'assegnazione gratuita per finalità culturali secondo le modalità stabilite dalla vigente regolamentazione sulla gestione del patrimonio immobiliare comunale, di locali o immobili di proprietà o comunque gestiti dall'Amministrazione Comunale, ai medesimi soggetti ai quali possono essere concessi contributi monetari per attività culturali.

L'Amministrazione pubblicherà l'elenco, aggiornato, dei cespiti del patrimonio immobiliare comunale che intende concedere per finalità culturali.

2. Il concessionario dovrà impegnarsi ad esporre cartelli che indichino le attività culturali svolte nell'immobile. Il competente Settore comunale dovrà effettuare con cadenza trimestrale la verifica della coerenza tra l'attività effettivamente svolta e quella indicata in progetto, con particolare riferimento alla sussistenza della ricaduta culturale.
3. L'Amministrazione Comunale può disporre in regime di sussidiarietà l'assegnazione occasionale, gratuita o con rimborso delle spese, per finalità culturali, di spazi teatrali, dei centri culturali o di strutture a essi equiparabili per la realizzazione di manifestazioni, esibizioni, spettacoli, convegni, ecc. Per i soggetti che richiedono unicamente l'utilizzo di spazi comunali, l'istanza dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della data di realizzazione dell'evento e con possibilità di recedere dalla richiesta inviata entro e non oltre dieci giorni dall'evento previsto, pena esclusione da richieste similari per mesi dodici, salvo che il mancato utilizzo non dipenda da cause di forza maggiore.
4. L'uso a titolo gratuito può essere concesso esclusivamente ai seguenti soggetti beneficiari:
  - a. Associazioni, comitati, fondazioni o altri organismi che perseguano finalità non lucrative e compatibili con quelle istituzionali del Comune di Barletta;
  - b. Istituti e scuole di ogni ordine e grado, Istituzioni educative, Istituzioni universitarie;

c. Enti pubblici per attività istituzionali di pubblico interesse.

In tutti gli altri casi, comunque per iniziative e attività di interesse di tutta la cittadinanza, dovrà essere richiesto il corrispettivo delle spese per utenze e pulizia, che sarà determinato annualmente con delibera della Giunta Comunale, ai sensi degli articoli 42 e 48 del T.U.E.L., previa valutazione effettuata dagli uffici competenti sulla base dei costi di riferimento.

5. Nell'arco dell'anno solare a ciascun soggetto può essere accordato l'utilizzo degli spazi di cui al presente articolo per non più di due manifestazioni (consistenti anche in più giornate consecutive per un massimo di 15 giorni prorogabili una sola volta). Per progetti di comprovato valore che prevedano un uso continuativo degli spazi, per la natura stessa della manifestazione (mostre, festival, rassegne) sarà possibile andare in deroga per la durata della concessione.

#### **Articolo 14 – Contenuto rendicontazione**

1. Il rendiconto finanziario dovrà essere rispondente a quanto previsto dalla modulistica e composto dai seguenti documenti:
  - a. dichiarazione, a firma del legale rappresentante, indicante i dati anagrafici e fiscali dell'organismo beneficiario di contributo, gli eventuali sponsor pubblici e privati, le modalità di pagamento, l'assoggettamento o meno del contributo alla ritenuta prevista dalla vigente normativa;
  - b. riepilogo generale onnicomprensivo delle entrate e delle spese relative alla manifestazione oggetto di contributo, secondo la modulistica predisposta dal servizio e presente nel sito istituzionale;
  - c. rendiconto delle spese sostenute corredate da giustificativi di spesa in originale o in copia conforme di importo non inferiore a quello del contributo assegnato regolarmente quietanzate;
  - d. copia conforme all'originale di tutte le agibilità INPS/EX ENPALS sia del personale dipendente che dei soggetti ospitati (cachét artistici) e delle dichiarazioni di esonero contributivo ove previsto dalla normativa vigente;
  - e. le fatture, le buste paga anche degli eventuali collaboratori esterni o dei lavoratori atipici e i relativi F24;
  - f. per le manifestazioni a pagamento, copia conforme all'originale dei

permessi SIAE e delle distinte di incasso SIAE, regolarmente vistati e timbrati;

- g. per le manifestazioni ad ingresso gratuito, comunque soggette all'obbligo di comunicazione alla SIAE, dichiarazione del competente ufficio SIAE attestante che la manifestazione è stata realizzata nelle sedi e nelle date indicate;
- h. per le manifestazioni ad ingresso gratuito e/o per quelle per le quali non sussistano obblighi verso la SIAE, dichiarazione di avvenuta manifestazione firmata dal legale rappresentante dell'organismo;
- i. relazione tecnico-artistica da cui risulti la valenza culturale, gli aspetti divulgativi o di sperimentazione artistica delle iniziative realizzate;
- j. calendario delle manifestazioni effettuate, con il riepilogo delle presenze;
- k. rassegna stampa e copia del materiale promozionale (preferibilmente in format digitale): locandine, manifesti, programmi di sala, inserzioni pubblicitarie etc.

### **Articolo 15- Spese ammissibili**

1. Costituiscono spese ammissibili tutte le seguenti spese oggettivamente riferibili alla attività per la quale è stato concesso il contributo:
  - a) compensi al personale artistico, tecnico ed organizzativo e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (INPS/EX ENPALS e INAIL) relativi ai mesi di svolgimento dell'attività;
  - b) oneri previdenziali ed assistenziali (INPS/EX ENPALS, INAIL) relativi ai soggetti terzi impiegati per l'attività, limitatamente ai service tecnici.

Si precisa che l'importo complessivo della direzione artistica e tecnica, inclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali, non potrà superare la percentuale massima del 20% del totale delle spese ammissibili.

Per il personale artistico e tecnico dipendente o legato da rapporto di collaborazione professionale: la spesa dovrà essere riferita alle sole attività e tempi lavorativi strettamente necessari allo svolgimento delle manifestazioni. Per questo tipo di compensi saranno ammissibili i documenti previsti dalla normativa vigente (buste paga, fatture ) analiticamente riportati e riferiti alle

- giornate effettive di lavoro svolto per l'attività finanziata;
- c) nolo, trasporto, montaggio/smontaggio di attrezzature tecnico-sceniche, serviceaudio-luci, costumi, strumenti musicali, partiture;
  - d) spese di utilizzo spazi in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza e per l'allestimento di spazi non teatrali che abbiano ricevuto le prescritte autorizzazioni in materia di pubblico spettacolo;
  - e) compensi e spese per allestimenti e pubblicità per attività di promozione del pubblico (convegni, mostre, incontri, premi e concorsi, seminari ed attività laboratoriali);
  - f) spese di SIAE e diritti d'autore;
  - g) spese di promozione e pubblicità: stampa di locandine e di materiale promozionale vario, spese grafica e tipografia, inserzioni pubblicitarie (stampa, audio, video), affissioni, ufficio stampa. L'importo complessivo non potrà superare la percentuale massima del 15% del totale delle spese ammissibili.
  - h) sono ammissibili le seguenti spese generali:
    - acquisto di cancelleria e materiali di consumo vario, consulenze amministrativo-contabili, segreteria amministrativa e/o organizzativa.

Le spese generali saranno riconosciute per un importo massimo del 5% del valore del finanziamento erogato.

L'IVA costituisce spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto, ovvero se il soggetto è non profit, non emette fattura all'Ente erogatore ma fornisce rendiconto di spese con giustificativi fiscalmente validi.

Qualora la spesa rendicontata non raggiunga quella del contributo assegnato, lo stesso verrà ridotto proporzionalmente.

### **Articolo 16 – Spese non ammissibili**

1. Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a. spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, se non in funzione di occasioni eccezionali e comprovate (opening, finissage) e entro i limiti imposti dalla comunità europea.
- b. acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili, salvo che non siano espressamente autorizzati in sede di assegnazione del contributo;

- c. autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione;
- d. spese di telefonia;
- e. spese per utenze elettriche;
- f. spese per garage, lavanderia, mance.

### **Articolo 17 - Modalità di erogazione dei contributi**

1. Il contributo viene erogato, nel rispetto dei tempi procedurali e di norma entro massimo 60 giorni dalla presentazione della relazione consuntiva del progetto, completa di tutta la documentazione in copia conforme all'originale.
2. Sugli originali della documentazione giustificativa delle spese finanziate esclusivamente con il contributo del Comune di Barletta dovranno essere riportati la dicitura o il timbro «spesa finanziata con il contributo del Comune di Barletta – Assessorato ... con Det. Dir. n. del .....».
3. Il Settore comunale competente effettua le verifiche sulla documentazione presentata e si riserva la possibilità di richiedere l'esibizione dei documenti originali.
4. Il riscontro di gravi irregolarità nelle attestazioni e nella documentazione presentata comporterà:
  - a. la segnalazione agli organi giudiziari competenti;
  - b. la rifusione con interessi di legge del danno provocato all'Amministrazione;
  - c. l'esclusione per 3 anni dai contributi comunali.

### **Articolo 18 - Pubblicità**

I soggetti beneficiari di contributi e patrocini, a vario titolo ottenuti ai sensi del presente Regolamento, sono obbligati ad apporre su ogni strumento di comunicazione (siti web, social media, brochure, cartoline, inviti, locandine, biglietti, ecc.) il marchio del Comune di Barletta scaricabile dal portale [www.comune.barletta.it](http://www.comune.barletta.it) ovvero ottenibile dagli uffici comunali.

### **Articolo 19 - Sperimentazione del “budget culturale”**

L'Amministrazione comunale, tramite l'uso di un capitolo di spesa appositamente

costituito nel civico bilancio anche grazie a trasferimenti da parte di altri Enti pubblici o privati, ovvero a prelievi di scopo, può sperimentare forme innovative di sostegno alla produzione culturale e creativa prevedendo l'istituzione di un "budget culturale" da assegnare direttamente ai cittadini (ad esempio tramite l'uso di una "card"), lasciandoli liberi di orientare la propria spesa culturale presso operatori, luoghi o eventi da loro scelti. I modi e i tempi di tale sperimentazione saranno stabiliti dalla Giunta comunale con apposita deliberazione.

#### **Articolo 20 - Trattamento dei dati**

I dati e ogni informazione acquisiti ai fini dell'espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive eventuali modifiche intervenute.